



Finanziamenti soci e versamenti in conto capitale

Per **esigenze di liquidità della società**, spesso gli amministratori invitano i soci a effettuare **degli apporti** per sopperire alle esigenze della società stessa. Sembra opportuno, dunque, procedere a una distinzione al fine di qualificare correttamente i versamenti eseguiti. Una differente qualificazione, infatti, può comportare delle conseguenze che, sotto il profilo fiscale, genera materia imponibile in capo ai soci. Stabilire, quindi, la fruttuosità o meno del finanziamento, è importante proprio in funzione della tassazione.

Nell'ambito delle piccole società è prassi consolidata che i soci effettuino dei **prestiti personali** nei confronti delle società cui loro appartengono. Questi prestiti personali, nel linguaggio aziendalistico, vengono considerati finanziamenti, intendendosi per tali un insieme di operazioni volte a raccogliere i mezzi finanziari necessari per l'esercizio dell'attività dell'impresa.

In particolare, gli **apporti dei soci** possono manifestarsi attraverso operazioni di:

VERSAMENTI e FINANZIAMENTI

Fermo restando che la società può accedere a fonti esterne di finanziamento, è bene esaminare le due menzionate **tipologie di apporti**, anche al fine di poter individuare quali versamenti dei soci devono essere inseriti tra le passività dello stato patrimoniale della società, per distinguerli da quelli che vanno indicati, invece, tra le voci del patrimonio netto.

APPORTO DI NUOVA LIQUIDITA'

VERSAMENTI SOCI CONTO CAPITALE

- Capitale di rischio
- Nessun obbligo restituzione

FINANZIAMENTI SOCI

- Capitale di credito
- Obbligo di restituzione

Discriminante tra i **versamenti soci** ed i **finanziamenti** è l'obbligo o meno di restituzione delle somme erogate (OIC 19)

- Criteri di distinzione: la Cassazione con sentenza 25585 del 3.12.2014 ha stabilito che *«la qualificazione, ... dipende dall'esame della volontà negoziale delle parti, dovendo trarsi la relativa prova, di cui è onerato il socio attore in restituzione, non tanto dalla denominazione dell'erogazione contenuta nelle scritture contabili della società, quanto dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi»*.
- È bene fare risultare la natura attraverso una prova (ricevuta bonifico, scambio di lettere, verbale assembleare)

VERSAMENTI SOCI: CARATTERISTICHE

- Natura di capitale di rischio;
- Restituzione non prevista a meno di delibere assembleari, operazioni straordinarie (scioglimento, liquidazione, recesso) nei limiti del patrimonio residuo e comunque in proporzione alle quote possedute (indipendentemente dall'ammontare dei versamenti effettuati da ciascuno);
- Non maturano interessi;
- Per l'effettuazione non è necessaria – tuttavia consigliata – alcuna delibera assembleare né alcun altro atto formale (sufficiente accordo verbale o atti concludenti).

VERSAMENTI SOCI: RILEVAZIONE CONTABILE

OIC28 → A VII "Altre riserve":

- Riserva per versamenti effettuati dai soci in conto aumento di capitale;
- Riserva per versamenti effettuati dai soci in conto futuro aumento di capitale;

- Riserva per versamenti effettuati dai soci in conto capitale;
- Riserva per versamenti effettuati dai soci a copertura perdite.

Il punto 7 dell'art. 2427 comma 1 c.c. prevede che in Nota Integrativa debba essere indicata "..... la composizione della voce altre riserve".

VERSAMENTI SOCI: DISTRIBUIBILITA'

Riserva per versamenti soci in conto capitale (non specificatamente destinata ad un aumento di capitale sociale) è distribuibile (OIC 28):

- Proporzionalmente alle quote dei soci esistenti al momento della restituzione;
- Con i vincoli dell'art. 47 co.1 TUIR: si considerano prioritariamente distribuiti l'utile d'esercizio e le riserve di utili (ovviamente se esistenti).

VERSAMENTI SOCI: ADEMPIMENTI

Non richiesto alcun adempimento formale.

Tuttavia è consigliabile per la formalizzazione:

- Redazione di verbale assembleare;
- In alternativa scambio di lettere per corrispondenza.

* * *

FINANZIAMENTI SOCI: CARATTERISTICHE

- Natura di capitale di credito;
- Diritto alla restituzione;
- Remunerazione certa (se prevista) sotto forma di interessi.

FINANZIAMENTI SOCI: LIMITAZIONE ALLA RACCOLTA

Art. 11 del D.lgs. 385/93 (TUB) comma 3; Delibera del CICR 19 Luglio 2005:

- previsione statutaria generica che consenta la possibilità per i soci di finanziare la società;
- il socio finanziatore deve detenere una partecipazione non inferiore al 2% del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato;
- il socio deve detenere la partecipazione da almeno tre mesi.

FINANZIAMENTI SOCI: DISCIPLINA DEL MUTUO

- I finanziamenti effettuati da soci sono inquadrabili nel contratto di Mutuo ex art. 1813 c.c.; sussiste a carico della società l'obbligo di restituzione e la corresponsione degli interessi se non diversamente pattuito.
- Il mutuo non richiede "ad substantiam" la forma scritta (ad eccezione dei contratti bancari) ma è necessaria per:
 - Convenire interessi superiori al tasso legale (art. 1284 c.c.);
 - Oppure vincere la presunzione di onerosità (art. 1815 c.c.).
- La forma scritta è comunqueraccomandabile per inquadrare il rapporto nella fattispecie del finanziamento.

FINANZIAMENTI SOCI DI S.R.L.: L'ART. 2467 c.c.

- Disposizione volta ad arginare il fenomeno della sottocapitalizzazione nelle Srl.
- *"Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito".*
- *"Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento".*

FINANZIAMENTI SOCI: ART. 2467 e S.P.A.

Dottrina e giurisprudenza non sono concordi;

- I sostenitori di tale tesi hanno trovato supporto in recente giurisprudenza (Cassazione sez. I n. 14056 del 7 luglio 2015 e Tribunale di Milano sentenza del 28 luglio 2015);
- Necessario prendere in considerazione e valutare la conformazione effettiva di ciascuna compagine *"l'art. 2467 c.c. si applica anche ai finanziamenti effettuati a favore di Spa di modeste dimensioni e con compagini familiari o comunque ristrette c.d. chiuse"*.

FINANZIAMENTI SOCI: ART. 2467 e 2497-QUINQUIES

- La disciplina di cui all'art. 2467 c.c. trova applicazione anche ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento per effetto della disposizione ex art. 2497-quinquies c.c.
- Tale disposizione assume rilievo nel caso di finanziamento posto in essere da controllante "indiretta" (controllo contrattuale) o "sorella" poiché nel controllo diretto si ricadrebbe automaticamente nella disciplina art. 2467.

FINANZIAMENTI SOCI: RILEVAZIONE CONTABILE

OIC19 → "Debiti" voce D3 – "Debiti verso soci per finanziamenti"

Il punto 19-bis dell'art. 2427 comma 1 c.c. prevede che in Nota Integrativa debbano essere *indicati "i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori"*.

L'OIC 19 estende tale informativa anche ai finanziamenti effettuati da soggetti che esercitano direzione e coordinamento.

FINANZIAMENTI SOCI: ASPETTI FISCALI

- Somme versate dai soci alla società si considerano date a mutuo, nonché fruttifere (art. 46 comma 1 del TUIR);
- Nella misura pattuita per iscritto e in mancanza, al tasso d'interesse legale di cui all'art. 1284 c.c. (art. 45 comma2 del TUIR).

FINANZIAMENTI SOCI: IVA

- Mutuante esercente attività di impresa, i proventi (interessi, se non diversamente pattuito) sono esenti art. 10 comma 1 n. 1 DPR 633/1972;
- Mutuante non esercente attività di impresa l'operazione (eventuali interessi) è fuori campo IVA.

FINANZIAMENTI SOCI: IMPOSTA REGISTRO

- Mutuante esercente attività di impresa, → operazione soggetta IVA ancorché esente art. 10:
 - è soggetto ad imposta di registro in caso d'uso (a meno di redazione per atto pubblico o scrittura privata autenticata) e misura fissa;
- Mutuante non esercente attività di impresa → operazione è fuori campo IVA:
 - registro in termine fisso e aliquota del 3% (da registrare in caso d'uso se redatto per corrispondenza).

FINANZIAMENTI SOCI: ADEMPIMENTI

Al fine di prevedere:

- infruttuosità del finanziamento (o un tasso > di quello legale);
- identificare il versamento quale debito da restituire.

Prova scritta avente data certa anteriore alla corresponsione della somma mediante:

- Atto pubblico;
- Scrittura privata autenticata;
- Scrittura privata registrata;
- Verbale di assemblea dei soci;
- Scambio di corrispondenza commerciale.

VANTAGGI DELLO SCAMBIO DI CORRISPONDENZA:

Registrazione in «Caso d'uso» anche nel caso di fuori campo IVA
(apposizione di firme su documenti separati)

ELEMENTI ESSENZIALI:

- Obbligo di restituzione;
- Previsione di un tasso di interesse ovvero infruttuosità;
- Scadenze del rimborso (oppure a richiesta con preavviso).

FINANZIAMENTI SOCI: ADEMPIMENTI FISCALI

- Entro il 31 ottobre → comunicazione telematica dell'ammontare dei finanziamenti e delle capitalizzazioni effettuati dai soci nel corso dell'anno precedente;
- Volta a rafforzare lo strumento dell'accertamento sintetico;
- Tenute le società in contabilità ordinaria e semplificata;
- Tuttavia si segnala che la trasmissione del modello è prevista da una circolare in assenza di una vera e propria "copertura normativa" (art. 2 commi da 36 terdecies a 36 duodevices D.L. 138/2011).

Vanno comunicati:

- finanziamenti e le capitalizzazioni effettuate dai soci persone fisiche (nessun obbligo per i finanziamenti effettuati da soci società), al lordo di eventuali restituzioni;
- I finanziamenti e le capitalizzazioni vanno comunicati solo nei casi in cui siano di importo complessivo (da valutare separatamente per i finanziamenti e le altre forme di capitalizzazione) non inferiore ad € 3.600 per singolo socio.

RINUNCIA AI FINANZIAMENTI SOCI

Rinuncia ad un credito verso il socio → formale atto effettuato nella prospettiva del rafforzamento patrimoniale: trattato contabilmente come un apporto di patrimonio (OIC 28).

- Trasformare il debito in una posta di patrimonio A VII – Altre riserve

Non sufficiente un verbale assembleare nel quale si dà atto della rinuncia;

- Occorre verbale viene sottoscritto anche dal socio per rinuncia;
- Oppure (consigliabile) scambio di corrispondenza.

RINUNCIA AI FINANZIAMENTI SOCI: ASPETTI FISCALI

- Non costituisce sopravvenienza attiva per la società beneficiaria (art. 88 comma 4 del TUIR);
- A partire dall'anno 2016:
 - la rinuncia determina una sopravvenienza tassabile per la società partecipata per la parte eccedente il costo fiscalmente riconosciuto del credito in capo al socio.
 - Il socio dovrà comunicare alla partecipata tale valore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
 - In assenza di tale comunicazione il valore fiscale del credito sarà assunto pari a zero.
- La rinuncia al versamento eseguito dal socio, non genera mai in capo al medesimo un costo deducibile;
- Incremento del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione (articolo 94 comma 6 del TUIR).

RINUNCIA FINANZIAMENTI: IMPOSTA REGISTRO

- Non è soggetta se effettuata tramite scambio di corrispondenza o verbale di assemblea in quanto configurabile quale apporto di capitale;
- Rischio assoggettamento per enunciazione: Sentenza 30 giugno 2010, n. 15585 Corte di Cassazione ha sancito l'obbligo di tassazione al 3% (quale atto enunciato) di un precedente finanziamento soci (non registrato perché verbale o perché formalizzato per corrispondenza), qualora, in un verbale di assemblea straordinaria (aumento richiamato in sede di rinuncia per la copertura di perdite);
- Consigliabile fare la rinuncia al di fuori di atti soggetti a registrazione obbligatoria per evitare l'assoggettamento del finanziamento originario per enunciazione (verbale di assemblea ordinaria o per corrispondenza in corso d'anno).

Il testo delle news e degli altri temi correnti sono consultabili nel nostro sito internet, alla pagina "link e risorse utili"

<http://www.menagualecommercialisti.it/home/link-e-risorse-utili/>

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti